

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso che in data 23.04.2021, creditore della somma di € 68.000,00 dalla società svizzera T*, ha disposto che tale somma fosse bonificata dalla predetta società alla società P* nell'ambito di una complessa operazione finanziaria, che si è poi rivelata essere una truffa. La società P*, società di diritto inglese avente attualmente sede in Botswana, risulta infatti avere aperto un conto corrente presso la banca convenuta, la quale, pertanto, ha aperto il conto ad una società estera senza effettuare i dovuti controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio. L'apertura del conto senza i controlli sulla identità della società estera ha determinato l'impossibilità di reperire il titolare del suddetto conto e, quindi, per sua negligenza, l'irrecuperabilità della somma di cui al bonifico. Rivoltosi pertanto alla banca per chiedere la restituzione degli importi sottratti con esito negativo, si rivolge all'ABF, al quale chiede di dichiarare il suo diritto "ad essere interamente risarcito" e dunque alla corresponsione della somma di € 68.000,00.

L'intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che lo stesso ricorrente riferisce di non aver disposto l'operazione né di essere entrato in contatto con la banca resistente per la prestazione di un servizio bancario o finanziario. Eccepisce inoltre l'incompetenza per materia dell'ABF, oltre che per la mancanza di qualità di "cliente" in capo al ricorrente, in quanto il supposto pregiudizio lamentato dal ricorrente non è affatto profilato come conseguenza 'immediata e diretta' di alcuna condotta dell'intermediario, ma tutt'al più come riflesso

(asseritamente sfavorevole) di un'operazione di pagamento impartita da un terzo in favore di un altro terzo. Inoltre, la competenza dell'Arbitro difetta anche con specifico riferimento alle controversie relative all'adempimento di obblighi antiriciclaggio: nel caso di specie, diversamente dal caso esaminato dal Collegio di Coordinamento n. 11070/2023, non è intercorso alcun rapporto tra le parti.

Nel merito dichiara che il ricorrente non ha titolo per chiedere informazioni sulla società P*, sottolineando che la banca è vincolata al rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto professionale. Osserva poi che il ricorrente non ha fornito ragguagli dell'asserita truffa, né del ruolo da lui svolto nella disposizione di pagamento e neanche dei suoi rapporti con la società P*, non ha fornito alcuna specificazione circa il preteso danno né che lo stesso si sia effettivamente prodotto (nemmeno a carico di T*): la copia del bonifico allegata al ricorso attesta solo la disposizione del pagamento. Nega sussista il nesso di causalità e osserva che, inoltre, come risulta dalle allegazioni del ricorrente, la società beneficiaria del bonifico risultava "dormant" ("dormiente") già nel febbraio 2020, oltre un anno prima del bonifico stesso. Il ricorrente, agendo con la normale diligenza, avrebbe potuto compiere tale verifica prima di dare corso alla asserita "complessa operazione finanziaria". Conclude che nessun profilo di irregolarità o anomalia è emerso nell'esecuzione dell'operazione e chiede in via principale il rigetto del ricorso. In subordine, chiede sia valutato il concorso colposo del ricorrente.

Il ricorrente replica evidenziando gli ulteriori seguenti elementi. Nel febbraio 2019 costituiva un Trust con l'intenzione di trasferirvi il capitale proveniente da smobilitazione e liquidazione del contenuto di una cassetta di sicurezza in Svizzera e in questa operazione veniva assistito da due soggetti, uno dei quali lo convinceva che il conto del Trust da lui costituito, acceso presso la Banca W*, avesse al suo interno una serie di conti correnti presso numerose banche corrispondenti, e che, quindi, fosse possibile fare bonifici ai conti correnti via via indicati con una identica causale per poi vedersi accreditati gli importi sul conto corrente del proprio Trust. In tale contesto si colloca il bonifico fatto dalla società T* alla società P* sul conto. Aveva, infatti, incaricato la società T* di vendere un orologio di sua proprietà e depositato nella sua cassetta di sicurezza in Svizzera e di bonificare l'importo corrispondente alla vendita, pari appunto a € 68.000, sul conto corrente della società P* indicato via Whatsapp. Nel dicembre 2023 cercava di bonificare i soldi che, secondo la piattaforma on line del suo conto Trust vi erano depositati, su un conto corrente personale ma tale bonifico non dava alcun esito. I soggetti da cui era stato assistito nella costituzione del trust non fornivano alcun supporto e a quel punto incaricava un legale per il recupero delle somme depositate presso il sedicente conto del Trust. Uno dei soggetti che l'aveva assistito nell'apertura del trust è stato rinviato a giudizio per il reato di associazione a delinquere, unitamente a due soggetti, entrambi ex dipendenti della resistente.

Argomenta quindi di essere legittimato ad agire in quanto creditore della somma di denaro e avendo ordinato il pagamento di tale somma su un conto corrente che riteneva essere riconducibile al Trust da lui costituito nella erronea convinzione di poter poi liberamente disporre della somma accreditata e che sussiste la competenza per materia dell'Arbitro, essendo entrato in relazione con l'intermediario. Evidenzia altresì che l'intermediario non fornisce alcun dettaglio in merito alla attività di controllo che avrebbe esercitato sul soggetto che chiedeva l'apertura del conto corrente e conclude che la presenza di un conto corrente aperto presso la resistente, nota ed affidabile banca italiana, lo ha tranquillizzato in merito alla bontà della operazione di pagamento.

DIRITTO

Il Collegio esamina le eccezioni preliminari della resistente, la quale in primo luogo eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, in quanto non qualificabile come "cliente" ai sensi delle Disposizioni ABF, poiché non ha disposto l'operazione di pagamento oggetto di ricorso né è entrato in

contatto con l'intermediario in relazione alla prestazione di un servizio bancario o finanziario. Il Collegio richiama sul punto le Disposizioni che regolano il procedimento ABF (sez. I, § 3), le quali definiscono "cliente", il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento. [...]". Sulla questione, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che "ai sensi della disciplina volta a definire la competenza dell'ABF, è cliente il soggetto a cui favore esistano specifici obblighi di protezione da parte dell'intermediario" (decisione n. 11070/2023), ovvero in presenza di un "contatto sociale qualificato", come espresso, pur su diversa questione, dalla Corte di Cassazione, la quale ha ravvisato l'esistenza di un contatto sociale qualificato tra il creditore rimasto insoddisfatto, a causa dell'errata indicazione del proprio IBAN, e il PSP di destinazione del bonifico, non legati da rapporti contrattuali (Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 1741/2024). Più precisamente nel caso in esame il ricorrente contesta il mancato rispetto da parte della convenuta degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio in fase di apertura del conto corrente destinatario del bonifico. Il Collegio di Coordinamento ha inoltre precisato, nel ribadire il principio già espresso e sopra richiamato, che "la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa" (decisione n. 6074/2024). In conclusione, dovendo ritenersi che nel caso in esame sussista quel "contatto sociale qualificato" necessario e sufficiente per la qualifica del ricorrente quale cliente e sussistente la competenza dell'ABF in relazione alla disciplina antiriciclaggio dallo stesso richiamata (Collegio di Coordinamento, decisione n.6074/2024), entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.

Ciò posto e venendo al merito della questione, il ricorrente chiede il risarcimento del danno pari all'importo del bonifico (€ 68.000,00), per non aver effettuato i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio sulla società sua cliente, destinataria del bonifico. In base a quanto dichiarato dal ricorrente, nel conto corrente intestato alla società P*, poi rivelatosi truffaldino, è stato versato, tramite bonifico, il corrispettivo della vendita di un orologio depositato in una cassetta di sicurezza in Svizzera e che il ricorrente intendeva far confluire nel Trust costituito.

Il ricorrente ha altresì allegato il decreto di rinvio a giudizio di uno dei consulenti finanziari che l'aveva assistito nella costituzione del trust per il delitto di associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di delitti di abusivismo finanziario.

Parte resistente in merito alla censura di parte ricorrente circa l'omessa ottemperanza agli obblighi antiriciclaggio si limita ad affermare che "la Banca è vincolata al rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto professionale che presidiano il rapporto bancario e che impediscono a monte la divulgazione a soggetti terzi di dati, informazioni e circostanze afferenti a rapporti contrattuali altrui". Osserva sul punto il Collegio che parte ricorrente non chiede di conoscere i dati anagrafici o societari dell'accipiens, lamentando la violazione della normativa antiriciclaggio per omissione degli obblighi di adeguata verifica posti a suo carico dal d.lgs. 231/2007. Il Collegio aggiunge che non è in atti alcuna documentazione a supporto dell'adempimento di tali obblighi da parte della resistente, la quale eccepisce l'insussistenza del nesso di causalità, rilevando che il danno è attribuibile esclusivamente al ricorrente, il quale, peraltro, poteva verificare che la società beneficiaria del bonifico risultava "dormant" ("dormiente") già nel febbraio 2020, come attestato nel documento allegato al ricorso.

Questo Collegio ha già avuto modo di rilevare che, qualora non sia provata da parte del soggetto obbligato la necessaria diligenza nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica che su di esso incombono, posti nell'interesse pubblico, la condotta omissiva dell'intermediario, contestata da parte attrice, risulta al contempo necessaria e sufficiente a causare il danno subito dalla parte ricorrente che la lamenta, e comunque tale da aggravare apprezzabilmente il pericolo del verificarsi del fatto dannoso,

precludendo sostanzialmente la possibilità di individuare il soggetto e il patrimonio rispondenti effettivamente alla denominazione posta in titolarità del conto, nonché conseguentemente pregiudicando la possibilità di recuperare in via giudiziale le somme trasmesse a mezzo bonifico (Collegio di Bologna, decisioni n. 1618/2025 e n. 1723/2025).

In merito a quanto accaduto, il ricorrente versa in atti: E-mail del 19.04.21 con la quale la società T* confermava l'appuntamento per la vendita dell'orologio; attestazione relativa al bene oggetto di vendita ed al luogo della vendita sottoscritta dal ricorrente; i dettagli relativi al conto destinatario del bonifico; conversazione whatsapp con il sedicente consulente finanziario; evidenza del bonifico disposto dalla società T* in favore della società P*. Su tale ultimo punto, l'intermediario rileva che tale documento dimostra esclusivamente la disposizione del bonifico, mentre non prova l'effettivo addebito di tale somma sul conto della società T*. Il documento tuttavia riporta una "data di esecuzione" ("Data di esecuzione 23.04.2021") successiva alla data in cui è stato "creato" ("creato il 22.04.2021, 16:37:35"). Da tutta la richiamata documentazione a parere del Collegio, emerge, da un lato l'assenza di qualsiasi supporto circa la corretta esecuzione dei propri obblighi di adeguata verifica da parte dell'intermediario, dall'altro, come da stessa ammissione del ricorrente, una "complessa operazione finanziaria", non certo priva di rischi, condotta attraverso veicoli diversi e con modalità e finalità non del tutto trasparenti. Tali modalità, avrebbero giustificato da parte del ricorrente, pur vittima di una truffa, minimi canoni di prudenza e avvedutezza che nel caso in specie appaiono del tutto assenti. Non si può quindi ritenere il ricorrente esente da colpa.

Pertanto, in considerazione delle particolari circostanze del caso concreto, si ritiene in definitiva di dover individuare un concorso di colpa delle parti nella causazione dell'evento pregiudizievole, con conseguente parziale accoglimento della domanda formulata nel ricorso nella misura del 10 % della somma oggetto di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 6.800,00 (seimilaottocento/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE